



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N° 27/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n° 9534 in data 27/03/2019, con la quale la Soc. MariSub S.n.c., ha richiesto l'emanazione di un'Ordinanza di sicurezza della navigazione in vista dell'effettuazione dei lavori di posizionamento di due gruppi briccole d'ormeggio da n. 19 pali, commissionati dalla Soc. CEREAL DOCKS S.r.l., concessionaria dell'omonima banchina sita in Canale Ind.le Ovest – sponda Ovest di P.to Marghera;

VISTO: il **nulla osta con prescrizioni** dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia, emesso con la nota prot. n. 222-CONC-DEM/4549 del 26/03/2019, relativo ai suddetti lavori;

RITENUTO: indispensabile disciplinare la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo antistante la suddetta concessione nel periodo dei lavori in questione;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

che a decorrere **dal 03/04/2019 e fino al 30/04/2019**, la Soc. MariSub S.n.c. eseguirà lavori di posizionamento di due gruppi briccole d'ormeggio da n. 19 pali nello specchio acqueo antistante la banchina in concessione alla Soc. CEREAL DOCKS S.r.l., sita in Canale Ind.le Ovest – sponda Ovest di P.to Marghera;

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale dei lavori in questione e per un raggio di 30 (trenta) metri dalla banchina di cui al "rende noto", è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e/o qualsiasi altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualsiasi tipologia.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai mezzi navali impiegati nei lavori e alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, in ragione del proprio ufficio.

I Conducenti dei mezzi navali utilizzati nei lavori devono utilizzare i previsti segnalamenti marittimi nonché comunicare alla Capitaneria di porto di Venezia – Sala Operativa (041 2405745) qualsiasi impedimento e/o problematica riscontrato/a durante l'esecuzione del programma di lavoro.

Le unità in transito nelle vicinanze dello specchio acqueo di cui al precedente comma procedano alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il regolare e sicuro svolgimento dei lavori, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale della ditta esecutrice dei medesimi.

Articolo 2

La Ditta operante, quale responsabile delle attività, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- acquisire tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Autorità, prima dell'inizio dei lavori;
- redigere e tenere a disposizione un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) redatto secondo le vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- accertarsi che l'unità impiegata sia in possesso, per tutta la durata delle operazioni, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della navigazione in corso di validità;
- comunicare le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei lavori alla Capitaneria di porto di Venezia;
- comunicare alla Capitaneria di porto di Venezia, qualsiasi impedimento per l'esecuzione del programma di intervento;
- apporre i previsti segnalamenti diurni e notturni in corrispondenza della zona di intervento;
- prevedere un idoneo servizio di vigilanza *in loco*, durante lo svolgimento delle attività, per impedire l'avvicinamento di piccoli natanti e, quindi, potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità.

Articolo 3

I Comandanti dei mezzi nautici impiegati nelle attività dovranno esporre a riva, durante l'esecuzione dei lavori, i segnali ed i fanali prescritti dal vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*